

Sospensione dei lavori di coltivazione della cava di calcare-marmo - Sita in località “Parecchiata Madonna” del Comune di Custonaci (TP)
Ditta:“Sud Marmi s.r.l.”

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Energia
Servizio 7 – Distretto Minerario di Palermo

**IL DIRIGENTE GENERALE
AD INTERIM**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R.S. 09.12.1980, n. 127 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA** la L.R.S. 05.07.04, n. 10;
- VISTA** la L.R.S. 04.04.56 n°23 che detta "Norme di Polizia Mineraria";
- VISTO** il D.P.R.S. 15/07/1958 n. 7 e ss.mm.ii. – “Regolamento di Polizia Mineraria;
- VISTO** il D.lgs. 25.11.96, n. 624, e successive modificazioni;
- VISTO** il D.lgs. 09.04.08. n. 81 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO** il D.P.R. 09.04.1959, n. 128 e successive modificazioni;
- VISTO** l'art. 24, comma 2, della L.R. 09.12.1980, n° 127;
- VISTO** l'art. 2, comma 4, della L.R. 05.07.2004, n° 10;
- VISTO** l'art. 83 comma 1 e comma 6 della Legge 07.05.2015, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale” con il quale è stabilito il canone di produzione annuo e che la quota dei canoni relativa ai periodi di sospensione non è dovuta;
- VISTA** la **Deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 10 Febbraio 2023**, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento Regionale dell’Energia dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità all’Ing. Maurizio Costa;
- VISTO** il **D.P.Reg. n. 440 del 13 Febbraio 2023, modificato con D.P.Reg. n. 470 del 14 Febbraio 2023**, con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento Regionale dell’Energia dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità all’Ing. Maurizio Costa, Dirigente di 3[^] Fascia in servizio dell’Amministrazione regionale;
- VISTA** l’autorizzazione n. **04/19 – 329 TP del 24/04/2019**, con la quale il Distretto Minerario di Palermo ha autorizzato la Società **“Sud Marmi s.r.l.”**, con sede legale in Custonaci (TP), Contrada Piano Alastri n. 46, (P.I. n. 00594340812), legalmente rappresentata dal **Dr. Vito Pellegrino**, nato a Palermo (PA) il 24/12/1975 e residente a Custonaci (TP) in via Enna n. 6, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 19/95 e ss.mm.ii., alla coltivazione della cava di calcare-marmo sita in C/da **“Parecchiata Madonna”** del Comune di **Custonaci (TP)**, nell’ambito della particella n. 67 (in parte) del foglio di mappa n. 81 del N.C.T. del medesimo Comune, per un periodo di anni 15 (quindici);
- VISTO** il **D.R.S. n. 1567/2022 – Reg. n. 34/22 – 329 L₆ TP del 09/11/2022**, con la quale il Distretto Minerario di Palermo ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, della Legge regionale n. 127/80 e dell’art. 2, comma 4, della Legge regionale n. 10/2004, la Società **Sud Marmi S.r.l.**, con sede legale in Custonaci (TP), Contrada Piano Alastri n. 46 – Z.I., (P.I. n. 00594340812), legalmente rappresentata dal **Dr. Vito Pellegrino**, nato a Palermo (PA) il 24/12/1975 e residente a Custonaci (TP) in via Enna n. 21, a sospendere per un periodo di giorni 180 (centottanta) decorrenti dal **10 Dicembre 2022** fino al **07 Giugno 2023**, i lavori di estrazione della cava di calcare-marmo sita nella località **“Parecchiata Madonna”** del Comune di **Custonaci (TP)**;
- VISTA** l’istanza datata **11/05/2023**, immessa al protocollo del Distretto Minerario di Palermo in pari data al **n. 15084**, con la quale il **Dr. Vito Pellegrino**, come sopra nominato, nella qualità di Legale Rappresentante della ditta **“Sud Marmi s.r.l.”**, con sede in Custonaci (TP) in Contrada Piano Alastri n. 46 Z.I., esercente la cava di calcare-marmo sita in località **“Parecchiata Madonna”** del Comune di Custonaci (TP), ha chiesto un ulteriore sospensione di 180 giorni dei lavori nella cava “de qua”, precisando che la marca da bollo **n. 01200985261717** del **09/05/2023** sarà utilizzata per essere apposta al provvedimento che il Distretto Minerario autorizzerà, impegnandosi a conservare l’originale della marca da bollo per il fine sopraccitato;

VISTO il Rapporto n. 13 del 15/06/2023, redatto a seguito del sopralluogo eseguito nella cava in argomento, in data 14/06/2023, da un Funzionario Direttivo del Distretto Minerario di Caltanissetta all'uopo incaricato;

RITENUTO di accogliere, per tutto quanto sopra esposto e per le motivazioni addotte e illustrate nell'istanza suddetta, la richiesta formulata dalla società e di concedere, pertanto, la sospensione di un ulteriore 180 gg. decorrenti dal **08 Giugno 2023** fino al **04 Dicembre 2023**.

AUTORIZZA

- Art. 1** Per quanto sopra esposto, che si intende ripetuto e trascritto, la ditta **“Sud Marmi s.r.l.”**, con sede legale in Custonaci (TP), Contrada Piano Alastri n. 46 (P.I. 00594340812, legalmente rappresentata dal **Dr. Vito Pellegrino**, nato a Palermo (PA) il 24/12/1975 e residente a Custonaci (TP) in Via Enna n. 6, è **autorizzata a sospendere** i lavori di coltivazione nella cava di calcare-marmo sita nella C/da **“Parecchiata Madonna”** del Comune di Custonaci (TP) esercita in forza l'autorizzazione n. **04/19 – 329 TP del 24/04/2019**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, della Legge regionale n. 127/80 e dell'art. 2, comma 4, della Legge regionale n. 10/2004, per un periodo di 180 giorni a decorrere dal **08 Giugno 2023** fino al **04 Dicembre 2023**.
- Art. 2** Durante la vigenza della presente sospensione dei lavori, ogni attività lavorativa presso la cava deve rimanere temporaneamente interrotta; qualsiasi attività che comporti anche la movimentazione del materiale depositato, dovrà essere comunicata preventivamente a questo Distretto Minerario e al Comune di **Custonaci (TP)** e sarà intesa, a tutti gli effetti, come ripresa dell'attività di cava, ai fini dell'applicazione dell'art. 83 della Legge 07 maggio 2015, n. 9, in ordine ai canoni di produzione. Tuttavia, l'allontanamento di eventuali blocchi di calcare/marmo, prodotti in epoca antecedente alla data di decorrenza del provvedimento di cui si tratta, è consentito previa comunicazione da inoltrare a questo Ufficio.
- Art. 3** Dovrà essere garantita la sorveglianza dello stato dei luoghi, posti in efficienza la recinzione ed i cartelli monitori, provvedendo al loro ripristino/sistemazione laddove dovessero risultare divelti o mancanti e adottare tutte le necessarie cautele atte ad impedire l'ingresso di estranei nell'area di cava nel periodo in cui resterà sospeso l'esercizio dell'attività estrattiva.
- Art. 4** La Società **“Sud Marmi s.r.l.”** è consapevole che la eventuale ripresa dell'attività lavorativa è comunque inderogabilmente subordinata alla prevista e preventiva predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure organizzative, di cui agli allegati 6-7-8 del DPCM 27 aprile 2020, tese a garantire lo svolgimento in sicurezza di ogni fase lavorativa nel rispetto dei principi di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10.
- Art. 5** Si fa riserva di eseguire, durante il periodo di sospensione dei lavori estrattivi della cava *“de qua”*, sopralluoghi per gli accertamenti di competenza.

La presente disposizione viene rilasciata facendo salvi i diritti di terzi nonché i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge

Palermo li, **17/07/2023**

L'Istruttore Direttivo
Sig.ra Iole Campo



Il Dirigente Generale
ad interim
Ing. Maurizio Costa
n.q. Ing.Capo ad interim del Distretto Minerario